

CONTRATTO DI MANDATO

Tra, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato MANDANTE, da una parte, e, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato MANDATARIO, dall'altra parte,

p r e m e s s o

.....
.....
.....
si è convenuto quanto sotto indicato.

1. Ai sensi degli artt. 1703 e segg. cod. civ. il MANDANTE conferisce al MANDATARIO il mandato senza/con rappresentanza di compiere i seguenti atti giuridici per conto del MANDANTE:

Acquistare
a un prezzo non superiore a euro
Vendere
a un prezzo non inferiore a euro
Incassare il credito verso
di euro con una riduzione non superiore a%

2. Il MANDANTE ha consegnato al MANDATARIO allo scopo di consentirgli il compimento dell'atto

3. Il MANDATARIO dovrà rivelare il nome del MANDANTE dopo il compimento dell'atto, ma renderà noto fin dall'origine la sua veste di MANDATARIO.

4. Al MANDATARIO spetta il rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del mandato, che egli sosterrà in nome e per conto del MANDANTE e documenterà con gli originali dei documenti giustificativi.

Il mandato è gratuito/Il compenso del MANDATARIO è determinato in e verrà corrisposto

5. Il MANDATARIO ha l'obbligo di comunicare al MANDANTE il compimento dell'atto entro giorni.

6. Il MANDANTE può revocare il mandato a mezzo di telegramma o fax da inviare al MANDATARIO in giorno non festivo e diverso dal sabato. Tuttavia gli atti compiuti dal MANDATARIO in buona fede nel giorno stesso nel quale è pervenuta la revoca del mandato sono efficaci.

7. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto e alle successive sue integrazioni e modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise da un arbitro unico irrituale, iscritto nell'albo degli avvocati o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali.

Nel caso in cui le Parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, questo è nominato su richiesta della Parte più diligente dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di

L'arbitro agirà con obiettività e indipendenza, con libertà di forme e quale amichevole compositore; egli potrà fare ricorso anche all'equità. Il lodo arbitrale dovrà essere comunicato alle Parti entro sessanta giorni dall'accettazione dell'arbitro, salvo che egli non ravvisi giusti motivi per proritare il termine di ulteriori trenta giorni.

Le Parti s'impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.

.....,

IL MANDANTE

.....

IL MANDATARIO

.....